

DMZ AGGIORNA N. 33 DEL 20 FEBBRAIO 2025

CU (CERTIFICAZIONE UNICA) LAVORATORI AUTONOMI ENTRO IL 31 MARZO 2025, MA SENZA FORFETTARI

A partire dal 2025 entrano in vigore nuove tempistiche per la trasmissione delle CU (Certificazioni Uniche) contenenti **esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale**.

E' stata l'introduzione della dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA che ha comportato la revisione dei termini di trasmissione telematica della CU, rendendo necessaria un'anticipazione dei tempi, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di disporre in tempo utile della base dati per la predisposizione della precompilata stessa.

Occorre anche ricordare che da quest'anno è stato eliminato l'obbligo di rilascio della Certificazione Unica relativa ai soggetti FORFETTARI e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio,

In sostanza il "calendario" afferente alla trasmissione delle CU, a partire dal 2025, è riformato, così come è riformata la platea dei percipienti cui le Certificazioni devono essere rilasciate, mentre resta ufficialmente fermo al passato il diverso termine di consegna della Certificazione al percipiente, laddove ancora dovuta.

Quanto ai termini di consegna della certificazione al percipiente (data indipendente da quella prevista per la trasmissione telematica della stessa all'Agenzia delle Entrate), questa resta ferma al 16 marzo.

Visto che quest'anno cade di domenica, il termine è automaticamente prorogato a lunedì **17 marzo**.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione telematica, invece, è necessario distinguere il tipo di reddito oggetto di certificazione. Quanto sopra già avveniva in passato, visto che il termine di trasmissione telematica era, fino allo scorso anno, fissato per metà marzo per i redditi di lavoro dipendente e per tutti i redditi che potevano essere dichiarati con modello 730, mentre per i redditi di lavoro autonomo valeva il maggior termine del 31 ottobre (data di trasmissione prevista per il 770).

A partire dal 2025, i termini di trasmissione telematica delle CU all'Agenzia delle Entrate previsti dalla norma così come riformulata, passano da due a tre:

1. entro il 17 marzo 2025 (poiché il 16 cade di domenica) dovranno essere trasmesse telematicamente le CU relative ai **redditi di lavoro dipendente, pensione e a tutte le altre tipologie di reddito dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata**, diversi dai redditi per esercizio abituale di arte e professione;
2. entro il 31 marzo 2025 dovranno essere trasmesse **telematicamente le CU relative ai redditi di lavoro autonomo "professionale" rientranti nell'esercizio abituale di arte o professione**;
3. entro il 31 ottobre 2025 (termine di presentazione del modello 770) potranno essere trasmesse le residue CU, che potranno essere riferite esclusivamente a **redditi esenti** o non dichiarabili con la precompilata.

Curiosamente, il nuovo termine del 31 marzo è stato introdotto con esclusivo riferimento ai redditi di lavoro autonomo professionale rientrante nell'esercizio abituale di arte o professione, mentre nulla è stato stabilito per le altre CU che ben possono riferirsi ad un titolare di partita IVA, operante però nell'ambito dei redditi di impresa (si pensi, per esempio, alla CU relativa alle provvigioni riconosciute ad un agente di commercio).

Con riferimento a queste ultime, quindi, si pone un grosso punto interrogativo, poiché certamente non vale il termine del 31 ottobre, visto che la precompilata viene ora predisposta anche per i titolari di partita IVA, ma al tempo stesso questa tipologia di contribuente non rientra nel termine del 31 marzo. Quindi, stante al tenore letterale della norma, non resta che la scadenza del 16 marzo, cui prudenzialmente fare riferimento.

Lo Studio resta a completa disposizione